

Successioni "mortis causa" - Petizione di eredità (azione) -
Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di
tutti i coeredi - Esclusione - Possessore dei beni ereditari - Obbligo
di restituzione per intero - Azione intentata da uno solo dei coeredi
- Intervento in appello degli altri coeredi - Ammissibilità -
Fondamento - Novità della domanda - Esclusione. Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011

L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio
di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto
in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo,
essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto
appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la
rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la
conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel
giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di
entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo
giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda
originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011